

XVIII legislatura

LO STATUTO DEGLI ARTISTI

"AS 2127 - Disposizioni sul
riconoscimento della figura
professionale dell'artista e sul
settore creativo"

marzo 2021
n. 369



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
regionali e delle autonomie locali



SERVIZIO STUDI
Ufficio ricerche sulle questioni
regionali e delle autonomie locali
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

LO STATUTO DEGLI ARTISTI

"AS 2127 - Disposizioni sul
riconoscimento della figura
professionale dell'artista e sul
settore creativo"

marzo 2021
n. 369

a cura di:

Luigi Fucito

Capo dell'Ufficio ricerche sulle questioni regionali e responsabile della
documentazione nei settori dell'istruzione e della cultura

e Maria Frati

Classificazione Teseo: Artisti, Arti grafiche. Invenzioni e opere dell'ingegno.

INDICE

PREMESSA	7
SCHEDE DI LETTURA	
Articolo 1 <i>(Principi)</i> Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Definizione della figura professionale dell'artista)</i> Scheda di lettura.....	15
Articolo 3 <i>(Definizione del settore creativo)</i> Scheda di lettura.....	17
Articolo 4 <i>(Sportello unico per lo spettacolo e il settore creativo)</i> Scheda di lettura.....	19
Articolo 5 <i>(Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo e il settore creativo)</i> Scheda di lettura.....	21

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, A.S. 2127, reca "Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo", individuando i principi della disciplina che si intende introdurre (art. 1), definendo i termini "artista", "professione artistica", "attività di spettacolo" (art. 2) e il "settore creativo" (art. 3), istituendo, presso il Ministero della cultura, lo Sportello unico per lo spettacolo e il settore creativo (art. 4), nonché il Tavolo per lo spettacolo e il settore creativo (art. 5).

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 **(Principi)**

L'articolo detta i **principi** che presiedono alla nuova disciplina recata dal provvedimento in esame avente ad oggetto il riconoscimento della figura professionale dell'artista e il settore creativo.

Tali principi sanciscono:

- la promozione e il sostegno alla figura dell'artista, nella pluralità delle sue forme espressive. A tal fine, si tiene conto anche delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali (lett. *a*));
- il riconoscimento del ruolo sociale dell'artista, che si configura quale canale indispensabile per lo sviluppo della cultura e la diffusione, in Europa e nel mondo, della cultura e dell'arte italiane, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale (lett. *b*));
- il riconoscimento della flessibilità e della mobilità quali elementi indissociabili nell'esercizio delle professioni artistiche e l'impegno dello Stato a rendere effettive le tutele per i lavoratori del settore (lett. *c*));
- il riconoscimento delle specificità della prestazione artistica (sia pure espletata in un breve intervallo di tempo), la quale esige tempi di formazione e preparazione generalmente più lunghi rispetto alla durata della *performance* riferita alla singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe (lett. *d*));
- il riconoscimento dell'importanza dei periodi di ripetizione, dei quali è necessario tener conto in quanto costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo nella carriera degli artisti (lett. *e*));
- il riconoscimento delle peculiarità del settore creativo, al cui ambito afferiscono le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi - a prescindere dal loro carattere materiale o immateriale - che siano frutto di processi artistici, culturali o creativi (lett. *f*));
- l'impegno dello Stato a promuovere e sostenere le arti quali strumenti per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quali forme universali di espressione e comunicazione (lett. *g*));
- il riconoscimento del valore formativo ed educativo delle arti, anche nell'ottica di favorire l'integrazione e contrastare il disagio sociale (lett. *h*));
- l'impegno dello Stato a promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, ai sensi del [decreto legislativo n. 60 del 2017](#) (lett. *i*)).

Il decreto legislativo n. 60 del 2017 reca norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *g*), della [legge n. 107 del 2015](#) (di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e recante delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

In particolare, l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 60 attribuisce al sistema nazionale d'istruzione e formazione il compito di "promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curriculum".

Con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2017](#) è stato adottato (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 60) il "Piano triennale delle arti", recante le "misure idonee a garantire alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curriculum, nonché la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni".

L'attuazione del Piano delle arti è affidata, in collaborazione tra loro, ai soggetti che - ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 60 - concorrono a realizzare il sistema coordinato per la promozione dei «temi della creatività» nel sistema nazionale di istruzione e formazione.

- il riconoscimento dell'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della [legge n. 106 del 2016](#), recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (lett. l)).

Detti principi costituiscono attuazione degli articoli 9, 21, 33, 36 e 38 della Costituzione e si inscrivono nel quadro di principi definiti dalle seguenti fonti degli ordinamenti europeo e internazionale:

- l'[articolo 167](#) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, e ratificata ai sensi della [legge n. 167 del 2007](#);
- la Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, e ratificata ai sensi della [legge n. 19 del 2007](#).

In ordine ai menzionati articoli della Costituzione, si ricorda che: l'art. 9 ha ad oggetto, tra l'altro, lo "sviluppo della cultura" e la tutela del patrimonio artistico della Nazione; l'art. 21 sancisce la libertà di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché il divieto di spettacoli e altre manifestazioni contrarie al buon costume; l'art. 33 riconosce la libertà dell'arte e del suo insegnamento; l'art. 36 sancisce il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa; l'art. 38 riconosce i diritti dei cittadini inabili al lavoro.

Con riferimento a come le manifestazioni del pensiero a contenuto artistico si pongano con riguardo agli artt. 21 e 33 della Cost. - in ragione del fatto che l'art. 33 le proclama "libere", e, dunque, secondo parte della dottrina, esenti dai limiti applicabili alle manifestazioni del pensiero in genere stabiliti dall'art. 21 - la Corte costituzionale si è pronunciata, dapprima, con [sent. n. 59 del 1960](#) per asserire che "quella particolare manifestazione della libertà di pensiero che consiste nella possibilità di diffonderlo, riguardando ogni forma di pensiero, riguarda anche quelle più elevate espressioni di esso, che sono le creazioni artistiche e scientifiche. Della diffusione di queste non si occupa l'art. 33 Cost., il quale proclama e tutela la libertà dell'arte o della scienza e quella del loro

insegnamento. Onde la disciplina della loro diffusione è da considerarsi ricompresa nel disposto del 1 comma dell'art. 21".

Successivamente, con [sent. n. 57 del 1976](#), la Corte ha ribadito che l'art. 33 "va inteso ed interpretato nella sua autentica portata, che è quella di consentire all'arte ed alla scienza di esteriorizzarsi, senza subire orientamenti ed indirizzi univocamente e autoritativamente imposti. Sotto tale esclusivo profilo, questa esteriorizzazione non può considerarsi tutelata fino al punto di pregiudicare altri interessi costituzionalmente garantiti".

L'art. 167 del TFUE assicura il contributo dell'Unione europea al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando, al tempo stesso, il retaggio culturale comune.

L'azione dell'Unione è intesa a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiarne e integrarne l'azione nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non commerciali; creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale - adottata a Parigi, il 17 ottobre 2003, dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) e ratificata dall'Italia con legge n. 167 del 2007 - riconduce alla definizione di "patrimonio culturale immateriale" "le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale".

Vengono espressamente ricordati taluni settori di manifestazione del patrimonio culturale immateriale: le tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio; le arti dello spettacolo; le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; l'artigianato tradizionale.

La Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con legge n. 19 del 2007, individua nel dettaglio i principi guida della protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali: principio del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; principio di sovranità; principio dell'eguale dignità e del rispetto di tutte le culture; principio di solidarietà e di cooperazione internazionali; principio della complementarità degli aspetti economici e culturali dello sviluppo; principio di sviluppo sostenibile; principio di equo accesso; principio d'apertura e di equilibrio (art. 2).

Articolo 2

(Definizione della figura professionale dell'artista)

L'articolo reca le **definizioni inerenti alla figura professionale dell'artista**.

Si tratta, in particolare, delle seguenti definizioni:

- «artista», definito come colui che: i) "crea o ricrea le opere d'arte o dà loro espressione creativa"; ii) considera la propria creazione artistica quale parte essenziale della sua vita; iii) e contribuisce, in tale modo, allo sviluppo dell'arte e della cultura. Nell'ambito di tale definizione non riveste alcun rilievo il fatto di essere vincolato o meno da un rapporto di lavoro o di associazione (**comma 1**);
- «professione artistica», intesa come prestazione lavorativa che si svolge nell'ambito delle attività di spettacolo. Anche in questo caso è irrilevante la natura del rapporto o del contratto di lavoro (**comma 2**);
- «attività di spettacolo», intesa come attività caratterizzata dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, che si svolge in un contesto unico e non riproducibile. Si precisa che le "attività di spettacolo" includono: le attività teatrali; le attività liriche, concertistiche e corali; le attività musicali popolari contemporanee; le attività di danza classica e contemporanea; le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante; le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; i carnevali storici e le rievocazioni storiche (**comma 3**).

Articolo 3 *(Definizione del settore creativo)*

L'articolo reca la **definizione di «settore creativo»** quale insieme delle attività concernenti o connesse ai seguenti processi: creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione e divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi, che costituiscono il risultato di processi artistici, culturali e creativi, ovvero che li includono e se ne avvalgono (**comma 1**).

Ai sensi del **comma 2**, sono inoltre ricomprese nel settore creativo le attività che abbiano per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l'allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l'utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi.

Dette attività appartengono al settore creativo: i) anche qualora siano compiute nell'ambito di un'organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale; ii) a prescindere dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche (ivi compresi il digitale e la multimedialità) di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso e fruizione da parte del pubblico.

In particolare, sono menzionati, a titolo esemplificativo, il cinema, l'audiovisivo, la musica, l'editoria, i servizi media audio-visivi e radiofonici, i videogiochi, nonché l'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.

Articolo 4

(Sportello unico per lo spettacolo e il settore creativo)

L'articolo, al **comma 1**, istituisce, presso il Ministero della cultura, lo **Sportello unico per lo spettacolo e il settore creativo**, come centro di raccolta delle informazioni concernenti: *a)* le professioni artistiche, eventualmente catalogate in appositi registri che ne delineino i tratti distintivi, operando anche una differenziazione tra attività amatoriali e attività dei professionisti; *b)* le professioni rientranti nei settori creativi, eventualmente catalogate in appositi registri; *c)* le condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, salute, nonché ricostruzione di carriera e pensione, degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo e del settore creativo; *d)* le procedure per l'organizzazione degli eventi di spettacolo e per il relativo svolgimento, in Italia e all'estero; *e)* i datori di lavoro o i prestatori di servizi che ingaggiano gli artisti.

L'istituzione di detto Sportello risponde a finalità di trasparenza, completezza, affidabilità e sicurezza delle informazioni.

Con riferimento alla previsione secondo cui allo Sportello unico afferiscano dati riguardanti le condizioni di salute parrebbe opportuno un approfondimento circa le modalità con cui assicurare il rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati sensibili, ed in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'art. 2-*septies* del citato Codice dispone che i dati genetici, biometrici e relativi alla salute possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 9 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Il **comma 2** demanda a un decreto del Ministro della cultura la definizione delle modalità di costituzione, di articolazione in registri, di raccolta delle informazioni e di tenuta dello Sportello unico per lo spettacolo e il settore creativo. Si prevede che il decreto sia adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il **comma 3** dispone che lo Sportello unico sia gestito dal Ministero della cultura con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e sia alimentato - a livello informativo - dalle amministrazioni interessate, le quali sono tenute a collaborare al fine di incrementare il coordinamento e lo scambio di informazioni e di buone pratiche.

In proposito, parrebbe opportuno chiarire quali siano le amministrazioni interessate ed eventualmente assicurare un loro coinvolgimento nella redazione

del decreto ministeriale di cui al comma 2, sempre che non ci si riferisca esclusivamente alle amministrazioni territoriali, già coinvolte tramite il parere della Conferenza unificata.

Articolo 5

(Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo e il settore creativo)

L'articolo, al **comma 1**, istituisce, presso il Ministero della cultura, un **Tavolo di confronto con gli operatori dello spettacolo e del settore creativo**, al quale è affidato il compito di avviare un dialogo permanente per la soluzione delle criticità del comparto, anche sui temi del precariato storico e delle prospettive di ripresa dopo la fase connessa alla pandemia da Covid-19.

Il **comma 2** enumera alcuni degli obiettivi del Tavolo: *a)* l'elaborazione di proposte indirizzate a definire i contratti di lavoro nel settore dello spettacolo e nel settore creativo; *b)* la disamina delle condizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori dello spettacolo e del settore creativo, con l'obiettivo di presentare proposte di miglioramento o integrazione della disciplina vigente; *c)* l'approfondimento delle peculiarità della prestazione artistica discendenti dalla natura atipica dei metodi di lavoro dell'artista; *d)* il monitoraggio e il riconoscimento di nuove professioni connesse al settore dello spettacolo, ivi incluse le attività di insegnamento di arti e mestieri, e il loro assoggettamento all'obbligo assicurativo in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, ratificato, con modificazioni, dalla legge n. 2388 del 1952, reca disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Il secondo comma dell'art. 3, richiamato nella disposizione in commento, come modificato dall'art. 43, comma 2, della [legge n. 289 del 2002](#), prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, siano adeguate le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS.

L'art. 3, secondo comma, prevede altresì che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere integrata o ridefinita la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS.

I tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo sono stati integrati e ridefiniti con [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 marzo 2005](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005).

In proposito, si segnala che l'ENPALS è stato soppresso nel 2011 ai sensi dell'art.21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214) e le relative funzioni sono state trasferite all'INPS.

La finalità del comma 2, e più in generale dell'articolo in commento, di rafforzamento delle tutele previdenziali ed assicurative degli artisti pare confermata dallo stesso **Presidente dell'INPS**. Intervenendo in sede di **audizione informale** presso l'Ufficio di presidenza della Commissione istruzione e cultura del Senato sul welfare dei lavoratori dello spettacolo in data 27 ottobre 2020, il Presidente dell'Istituto segnala infatti il consistente avanzo patrimoniale del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (F.p.l.s.), che nel corso degli anni si è generato per effetto della modulazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche. Al riguardo sostiene che tale rimodulazione "non [è] in linea con le peculiarità e le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro artistiche a tempo determinato", prospettando l'opportunità di un adeguamento delle tutele.

Si consideri peraltro che la *ratio* dell'articolo in commento risulta in linea con gli inviti rivolti agli Stati membri dalla risoluzione "Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo **statuto sociale degli artisti**" (2006/2249(INI)). In particolare, per quanto di interesse in questa sede, si segnala l'invito "a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione o l'attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee", sottolineando che occorre prendere in considerazione la "natura atipica dei metodi di lavoro dell'artista" e "la natura atipica e precaria di tutte le professioni sceniche" (dispositivo, punti da 1 a 3).

Il **comma 3** disciplina la composizione del Tavolo, disponendo che esso sia presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato e sia costituito da rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nominati dal Ministro medesimo.

Parrebbe suscettibile di approfondimento il mancato coinvolgimento di rappresentanti del Ministero del lavoro e dell'INPS nell'ambito del richiamato tavolo.

Il **comma 4** demanda a un decreto del Ministro della cultura - da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - la determinazione delle modalità di funzionamento del Tavolo, ivi incluse le forme di espressione dei pareri, nonché della sua durata.

Precisa altresì che ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

Il **comma 5** reca clausola di invarianza finanziaria.

Si evidenzia l'opportunità di uniformare la rubrica dell'articolo in esame, che fa riferimento a un Tavolo "permanente", con la disposizione di cui al comma 4, la quale prevede una "durata" del Tavolo da definire con decreto ministeriale.